



**CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE -  
ISTITUTO DI FISILOGIA CLINICA**

e

**LA REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO SANITA’  
SERVIZIO DELLA PREVENZIONE E TUTELA SANITARIA**

ai fini del

**POTENZIAMENTO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO  
e ANALISI EPIDEMIOLOGICA DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (G.A.P.)  
IN ABRUZZO - PIANO REGIONALE GAP 2018-2019.**

L’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche – (di seguito denominato IFC-CNR) con sede in Pisa, Via Moruzzi n.1, Codice Fiscale 80054330586 e Partita IVA 02118311006, nella persona del Direttore, [REDACTED]  
[REDACTED] in qualità di rappresentante legale

E

l’Amministrazione regionale della REGIONE ABRUZZO (di seguito denominata Regione) con sede in L’Aquila, Via Leonardo Da Vinci n.8, Codice Fiscale e Partita IVA 80003170661, nella persona del Dirigente del Servizio Della Prevenzione e Tutela Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Dott.ssa [REDACTED]  
[REDACTED], con sede in Pescara, Via Conte di Ruvo n.74, che agisce per dare esecuzione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del ..... recante “*Legge 23/12/2014, n. 190 - Prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) – Approvazione Piano regionale GAP 2018-2019 e schema tipo di convenzione con Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)*”;

**PREMESSO** che

- il Piano GAP 2018-2019 della Regione Abruzzo (*allegato 1* alla DGR n. \_\_\_\_\_ del ..... recante “*Legge 23/12/2014, n. 190 - Prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) – Approvazione Piano regionale GAP 2018-2019 e schema tipo di convenzione con Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)*”) in continuità con il precedente Piano 2017-2018, prevede tra gli obiettivi generali lo sviluppo di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno del gioco d’azzardo da realizzarsi mediante il potenziamento dell’Osservatorio epidemiologico regionale GAP (Obiettivo 2) che sia in grado di supportare con evidenze scientifiche di valore consolidato l’orientamento delle politiche, la progettazione di interventi socio-sanitari di prevenzione e di trattamento adeguati, nonché la valutazione dell’efficacia di quelle attuate con un riscontro fattuale sul territorio;
- il predetto Piano regionale GAP prevede la collaborazione di IFC-CNR per la realizzazione delle attività di cui agli obiettivi 2.1 e 2.2 come di seguito esplicitati:

Obiettivo specifico 2.1:

- realizzazione di uno studio di FOLLOW UP sulla popolazione studentesca (CASOS 2020) che consenta di monitorare il cambiamento delle abitudini correlate al Gioco D'azzardo e conseguentemente dare un concreto supporto alla valutazione dell'impatto delle azioni attivate con il Piano GAP;
- realizzazione di uno studio di FOLLOW UP tra la popolazione studentesca che consenta di analizzare l'efficacia di specifiche misure di contenimento dell'offerta di gioco d'azzardo attraverso uno studio GAPS con campionamento di popolazioni specifiche (per territorio o per fasce d'età)

Obiettivo specifico 2.3:

- analisi della domanda e dell'offerta di trattamento presso i Servizi per le Dipendenze e le Associazioni di Volontariato presenti nel territorio regionale
  - descrizione dell'offerta di gioco sul territorio regionale attraverso l'acquisizione dei dati provenienti dall'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane.
  - creazione di un Portale GAP per la sistematizzazione della conoscenza sul Gioco d'Azzardo (FASE I)
  - implementazione del Portale GAP (FASE II): evoluzione del Portale GAP per la sistematizzazione delle fonti di dati sul gioco d'azzardo al fine di individuarne i concetti principali e le loro interrelazioni per una conoscenza dinamica e interrogabile
- tra le competenze regionali in materia di tutela della salute e di politiche sociali, rientrano quelle relative alla prevenzione e al trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP) e delle patologie correlate, con particolare riferimento alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione;
  - il CNR è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
  - per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, il CNR può, tra l'altro, secondo criteri e modalità determinati nel proprio Regolamento:
    - a) stipulare accordi e convenzioni;
    - b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni, o società con soggetti pubblici o privati, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
    - c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
    - d) commissionare attività di ricerca e di studio a soggetti pubblici e privati, nazionali od internazionali, secondo le disposizioni del proprio regolamento amministrativo;
  - Nello specifico IFC-CNR ha documentate e consolidate competenze in progettazione e conduzione di studi di epidemiologia clinica e di popolazione, attraverso l'utilizzo di avanzati strumenti di biometria e statistica medica, di metodi per la sorveglianza epidemiologica, di grandi *survey* di popolazione e di studi campionari, soprattutto in tema di dipendenze;
  - IFC-CNR e Regione hanno un comune interesse ad approfondire studi e ricerche nel campo delle dipendenze patologiche e pertanto intendono collaborare tra di loro al fine di ottenere nuovi risultati tecnico-scientifici

per il qual motivo si concorda e si stipula quanto segue.

**Art. 1**  
**(Premesse)**

1. Il contenuto delle premesse costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2**  
**(Oggetto dell'attività)**

1. IFC-CNR e la Regione convengono di dare esecuzione congiunta, alle condizioni qui di seguito specificate, a studi e ricerche nel campo delle dipendenze, ai fini del potenziamento di un sistema di monitoraggio e analisi epidemiologica del gioco d'azzardo patologico (G.A.P.) in Abruzzo (Obiettivo 2 del Piano regionale GAP 2017-2018)). Il programma delle attività e delle ricerche è descritto nel Progetto Esecutivo (**allegato 2** alla DGR n. \_\_\_\_\_ del ..... recante “*Legge 23/12/2014, n. 190 - Prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) – Approvazione Piano regionale GAP 2018-2019 e schema tipo di convenzione con Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)*”), parte integrante della presente Convenzione

**Art. 3**  
**(Obblighi delle parti)**

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, nello specifico:
  - La Regione cura, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, le attività di coordinamento funzionali all'attuazione, al monitoraggio ed alla verifica dei risultati raggiunti;
  - La Regione svolge gli adempimenti amministrativo-contabili ai fini dell'erogazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività di ricerca;
  - IFC-CNR, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, coordina e gestisce le attività di ricerca e di studio, definite nel Progetto Esecutivo di cui al precedente art. 2, trasmettendone i risultati alla Regione secondo i tempi e le modalità ivi indicate

**Art. 4**  
**(Risorse finanziarie)**

1. Le parti valutano congiuntamente le attività e le ricerche complessivamente in Euro 375.000,00 (diconsi trecentosettantacinquemila/00),
2. Per l'attuazione della presente Convenzione, IFC CNR mette a disposizione, a titolo di cofinanziamento delle attività di ricerca, i propri profili di personale in possesso di adeguata esperienza tecnico scientifica per lo svolgimento delle attività previste, nonché le strumentazioni e le strutture, nell'ambito dell'importo massimale di cui al punto 1 e per un valore di Euro 125.000,00 (diconsi centoventicinquemila/00).
3. Per l'attuazione della presente Convenzione, la Regione renderà disponibile oltre ad un proprio contributo in termini di personale di supporto alle attività e di utilizzo delle proprie strutture, anche un importo complessivo di **Euro 250.000,00** (diconsi duecentocinquantamila/00), a valere sul capitolo 81569.2 della spesa del bilancio regionale, a titolo di parziale rimborso degli oneri di personale, strumentazioni e struttura sostenuti da IFC-CNR nell'esecuzione delle attività di cui al presente atto. L'erogazione dei fondi da parte della Regione avverrà secondo le seguenti modalità:
  - a. il 40% dell'importo complessivo, pari ad euro 100.000,00 (diconsi centomila/00), alla sottoscrizione della Convenzione, in seguito ad emissione di nota di addebito da parte di IFC-CNR;
  - b. il 20%, pari ad euro 50.000 (diconsi cinquantamila/00), alla scadenza del primo semestre dalla sottoscrizione della Convenzione, a seguito di valutazione positiva da parte della Regione della relazione intermedia sulle attività svolte prodotta da IFC-CNR ed a seguito ad emissione di nota di addebito da parte di IFC-CNR;

- c. il 30%, pari ad euro 75.000 (settantacinquemila/00), alla scadenza della prima annualità e avvio della seconda annualità, a seguito di valutazione positiva da parte della Regione della relazione intermedia sulle attività svolte prodotta da IFC-CNR ed a seguito ad emissione di nota di addebito da parte di IFC-CNR;
  - d. Il restante 10%, pari ad euro 25.000 (venticinquemila/00), a saldo alla scadenza della convenzione, previa stesura di una relazione finale sulle attività svolte ed in seguito ad emissione di nota di addebito da parte di IFC-CNR.
4. Le somme saranno accreditate su contabilità speciale infruttifera c/o Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma n. 167369 intestato al Consiglio Nazionale delle Ricerche.

**Art. 5**

**(Accesso ai locali della Regione)**

1. Sarà consentito al personale del CNR che collabora alle ricerche, oggetto della presente Convenzione, l'accesso ai locali della Regione nelle aree nelle quali dovranno svolgersi le attività previste dal Progetto Esecutivo di cui al precedente art. 2, nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti nei predetti locali.

**Art. 6**

**Responsabili del procedimento**

1. I Responsabili del procedimento scaturente dall'attuazione della presente Convenzione, in conformità alla Legge 241/1990, sono:
- per la Regione: il Dirigente del Servizio Della Prevenzione e Tutela Sanitaria Dott.ssa [REDACTED];
  - per l'IFC-CNR: il Direttore Dott. [REDACTED];

**Art. 7**

**(Referenti per l'attuazione e la prevenzione dei rischi corruttivi)**

1. Le funzioni di referenti in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della normativa vigente sono svolte, per quanto di competenza, da:
- per la Regione: il Dirigente del Servizio Della Prevenzione e Tutela Sanitaria Dott.ssa [REDACTED];
  - per IFC-CNR: il Direttore Dott. [REDACTED];

**Art. 8**

**Responsabili scientifici**

1. Il Responsabile Scientifico per la Regione è la dr.ssa [REDACTED] Direttore della UOC Dipendenze Patologiche della ASL Lanciano-Vasto-Chieti
2. Il Responsabile Scientifico per IFC è la Dott.ssa [REDACTED] che designa quale coordinatore di progetto la Dott.ssa [REDACTED] e quale coordinatore tecnico e delle attività ICT la Dott.ssa [REDACTED]

**Art. 9**

**(Durata)**

1. La presente Convenzione avrà la durata di 2 anni dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile previa approvazione della Giunta Regionale o accordo scritto tra le Parti. Eventuali proroghe sulla durata di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione saranno concordate dalle Parti esclusivamente in forma scritta.

**Art. 10**

**(Responsabilità civile)**

1. Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

**Art. 11**

**(Copertura assicurativa)**

1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione della presente Convenzione, la sede dell'altra Parte.

**Art. 12**

**(Obbligo di riservatezza)**

1. Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, compresi quelli di carattere tecnico-scientifico oggetto della presente Convenzione e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità nella medesima indicate.
2. Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

**Art. 13**

**(Trattamento dei dati)**

1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto della normativa vigente, in conformità al citato Regolamento Europeo 2016/679, in qualità di Titolari autonomi.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dal Regolamento Europeo 2016/679 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.
4. Per lo svolgimento delle attività di studio di cui all'obiettivo 2.1 del Piano regionale GAP che richiedono il trattamento di dati personali e quindi particolari condizioni di riservatezza, la Regione è Titolare del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 24 del R.G.D.P., nella sua veste di soggetto cui imputare le finalità e le modalità del trattamento, ed allo scopo di tutelare i diritti, le libertà e la protezione delle persone alle quali i dati personali appartengono, provvede contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, con specifico atto (allegato B) a designare IFC CNR quale Responsabile del trattamento dei dati personali, individuato ai fini del presente atto quale soggetto in possesso dei requisiti di conoscenza specialistica affidabilità e risorse adeguate a fornire le opportune garanzie nella protezione dei dati personali trattati.

**Art. 14**

**(Recesso)**

1. Il recesso dal presente atto è consentito ove le Parti valutino congiuntamente l'impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace le attività individuate nello

stesso, mediante lettera inviata con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni, e fatta salva la corresponsione di quanto dovuto in relazione alle attività già svolte e documentabili fino al momento della formale comunicazione di recesso.

**Art. 15**  
**(Modifiche)**

1. Le Parti potranno apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche alla Convenzione, in particolare alle attività e al piano delle risorse, per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, fermo restando il totale complessivo di cui al presente atto; tali modifiche saranno ritenute valide solo se sottoscritte da entrambi i rappresentanti legali.

**Art. 16**  
**(Proprietà ed utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche)**

1. I diritti d'autore e di sfruttamento economico dei risultati delle attività svolte in modo congiunto da IFC-CNR e Regione, nonché gli eventuali brevetti che potranno risultare dal lavoro di ricerca appartengono, in egual misura, ad entrambe le Parti.
2. I risultati degli studi svolti in collaborazione dai contraenti, secondo lo spirito della presente Convenzione potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, previo assenso dell'altra, purché sia sempre riconoscibile la provenienza degli stessi dalla presente attività di collaborazione.
3. In ogni caso, le Parti sono obbligate a citare l'attività di collaborazione nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
4. Nel caso specifico di diritti d'autore e di sfruttamento economico di studi, metodologie, risultati, preesistenti rispetto al presente atto, già di proprietà intellettuale di IFC-CNR e/o già protetti da marchi registrati con le relative metodologie e/o non direttamente coinvolti nei risultati attesi dal presente atto, essi ed i relativi database rimarranno in ogni caso di proprietà di IFC-CNR e anche se utilizzati in tutto o in parte per la produzione e/o svolgimento di alcune attività di cui al presente atto, rimangono nella piena titolarità di IFC CNR.

**Art. 17**  
**(Divieto di cessione)**

1. Il presente atto non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

**Art. 18**  
**(Legge applicabile e Foro competente)**

1. Il presente atto è regolato dalla Legge dello Stato Italiano. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivante dal presente Atto, sono tenute ad osservare e rispettare quanto previsto dai rispettivi Codici Etici.
3. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente atto.
4. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, sarà competente il giudice ordinario o amministrativo, in relazione alla materia oggetto del contendere.
5. Il foro competente sarà in via esclusiva quello di Roma.

**Art. 19**

**(Firma digitale e registrazione)**

1. Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'art. 15, comma 2 bis, della L. n.241/1990.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte Seconda, annessa al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ed i costi sono a carico del richiedente.

**Per la Regione Abruzzo**

**Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Istituto di Fisiologia Clinica - Pisa**

***Il Dirigente del Servizio  
Della Prevenzione e Tutela Sanitaria***

***Il Direttore dell'Istituto***



Firmato digitalmente



Firmato digitalmente